

Norme sul riscaldamento e termini di legge

Arturo Bordo
NAPOLI

Si fa pressante la pubblicità delle società di installatori, gestori e manutentori degli impianti condominiali di riscaldamento centralizzato, che nell'invitare a "mettersi in regola entro il 31/12/2016" circa l'installazione dei sistemi di contabilizzazione del calore, previsti dall'art. 9 del D.Lgs. n. 102/2014, ricordano le multe e le sanzioni previste in caso di inottemperanza.

Nelle riunioni assembleari si presentano costosissimi preventivi, che mettono in difficoltà i proprietari che già sopportano quote condominiali vicine ad un fitto. Si tratta, molto spesso, di impianti installati in vecchi stabili, anche successivamente alla loro costruzione. Ma queste società, ovviamente, non fanno alcun cenno alla circostanza che, pur essendo stato

confermato l'obbligo al 31 dicembre 2016, con un successivo decreto legislativo (141/2016) è stata prevista l'eventualità di "impossibilità tecnica" e di "inefficienza in termini di costi" alla installazione dei sistemi di contabilizzazione del calore.

Infatti, è vero che il comma 6 dell'art. 16 del Dlgs n. 102/2014, prevede che il proprietario dell'unità immobiliare che non installa, entro il termine ivi previsto, un sotto-contatore, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2500 euro per ciascuna unità immobiliare. Ma, il successivo Dlgs 141/2016, rettificando la normativa, ha stabilito che la sanzione non si appli-

ca quando da una relazione tecnica di un progettista o di un tecnico abilitato risulta che l'installazione del contatore individuale non è tecnicamente possibile o non è efficiente in termini di costi o non è proporzionata rispetto ai risparmi energetici potenziali. È ovvio che è interesse degli installatori, gestori e manutentori degli impianti eseguire gli interventi di adeguamento, peraltro necessariamente costosi, ma sarebbe opportuno che la stampa illustrasse anche che l'obbligo di "mettersi in regola entro il 31 dicembre 2016", prevede la possibilità della relazione qui sopra richiamata, che esclude la necessità ed utilità dell'adeguamento.

